

N. 64/13 VG
CR. 1145/2013

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CAGLIARI

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori:

Dott. Maria Giovanna Pisanu	Presidente
Dott. Francesco Paolo Fasoli	Giudice rel.
Dott. Viviana Corbia	Giudice onor.
Dott. Fulvio Zucca	Giudice onor.

Visti gli atti della procedura indicata in epigrafe relativa ai minori ***** e ***** nati in ***** il ***** e ***** di ***** e ***** promossa da quest'ultima il 1.3.13, ex art.330 cc.

OSSERVA

A seguito del ricorso predetto il Giudice delegato disponeva, per l'integrazione del contraddittorio, la comparizione delle parti.

Con istanza di anticipazione dell'udienza depositata il 23.05.2013, la ricorrente precisava di aver ripreso un adeguato dialogo con il padre dei figli e che 'dal mese di aprile 2013 non è più e sussistente quanto assunto dedotto e concluso' nel ricorso presentato (in cui si richiedeva la decadenza del ***** , l'affidamento esclusivo dei figli con contributo di mantenimento a carico dello stesso) e che, pertanto, rinunziava alla domanda di revoca della potestà e delle altre domande "da ritenersi superate alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti il 5.5.13 attraverso l'allegata "scrittura privata di conciliazione giudiziale".

Nella domanda era altresì specificato che il ricorso e la domanda di rinuncia erano stati resi noti, per il tramite del suo difensore, al ***** , che, preso atto della situazione accettava detta rinuncia e che pertanto entrambe le parti chiedevano che il procedimento fosse "dichiarato concluso alle condizioni di cui all'accordo allegato in copia e sottoscritto in data 5.5.13".

All'udienza del 29.05.13 i difensori delle parti insistevano perché fosse deciso come da istanza di definizione anticipata, con compensazione delle spese.

Il PM richiedeva il NLP.

Premesso quanto precede è conseguenziale doversi dichiarare il non luogo a provvedere e la compensazione delle spese del procedimento a norma dell'art. 92 c.p.c., per la natura familiare della controversia che ha visto nell'interesse dei minori il suo tema prioritario (Cass. Sent. nn. 12431/2000 e 5327/2001) riguardo alla sola domanda di decadenza riguardo all'accordo raggiunto. Riguardo invece alle

rimanenti domande, come giustamente osservato dalla parti stesse nella scrittura privata, i relativi punti oggetto di accordo ex art. 317 bis c.c. potranno essere formalizzati davanti al Giudice competente ovvero, a seguito dell'entrata in vigore della legge 219/12, davanti al Tribunale Ordinario.

P.Q.M.

acquisito il parere conforme del Pubblico Ministero; visti gli artt. 330 c.c., 737 e ss. c.p.c.,

DICHIARA

non luogo a provvedere nella procedura di volontaria giurisdizione sopra indicata e compensate le spese del procedimento e **DISPONE** per l'effetto l'invio in archivio del fascicolo.

Si comunichi/notifichi: al Pubblico Ministero in sede e alle parti presso lo studio dei rispettivi difensori avv. R. Pacifico e *****.

Depositato in Cancelleria il 11.07.2013

IL PRESIDENTE